

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 22 luglio 2020, n. 229

**VAS-1581-VER - L.R. 44/2012 ss.mm.ii. e Regolamento Regionale n.18/2013 ss.mm.ii. - Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della variante al PRG per riqualificazione urbanistica del suolo sito nel comune di Foggia al fg 95, p.la 8519, in esecuzione sentenza T.A.R. puglia sede di Bari, sez. II, n. 1815/2009. Autorità procedente: Comune di Foggia – Proponente: “Immobiliare La Pineta srl”.**

### **la Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali**

**VISTA** la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 *“Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”* ed in particolare gli artt. 4 e 5.

**VISTI** gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*.

**VISTO** l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 *“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”*, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici

**Visto** il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n.101/2018 recante *“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016”*

**VISTA** la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 *“Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”*;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di *“Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”*

**Vista** la DGR del 08.04.2016 n. 458 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative funzioni;

**Vista** la D.G.R. n. 211 del 25.02.2020 con cui è stato conferito alla Dott.ssa Antonietta Riccio l’incarico di direzione della Sezione Autorizzazione Ambientale per la durata di tre anni;

**Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 138 del 27/04/2020, con cui sono stati prorogati per la durata di un anno, sino al 21/05/2021, gli incarichi di Posizione Organizzativa denominati *“Coordinamento VAS”* conferito alla dott.ssa Simona Ruggiero, funzionario amministrativo di categoria D/1 e *“Ulivi Monumentali”* conferito alla Dott.ssa Antonia Sasso, funzionario tecnico di categoria D/1 , entrambi in servizio a tempo pieno e determinato presso questa Sezione regionale;

**VISTI:**

- la L. 7 agosto 1990 n.241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e s.m.i.;
- Regolamento Regionale 4 giugno 2015, n. 13 *“Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo”*;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i., con particolare riferimento alla Parte II relativa alla disciplina della Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi;
- la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, *“Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica”* e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, *“Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali”*, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

**Premesso che:**

- con nota prot. n. 147824 del 23/12/2019, pervenuta a mezzo PEC acquisita al prot. n. AOO\_089/297 del 09/01/2020, il Comune di Foggia presentava a questa Sezione regionale l'istanza di 'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 44/2012, per la ritipizzazione urbanistica in oggetto, trasmettendo la seguente documentazione in formato digitale:
  - RPA\_variante PRG\_La Pineta;
  - All.1\_Atlante Cartografico\_RPA\_variante PRG\_La Pineta;
  - All.2\_Sentenza TAR\_1815\_2009\_RPA\_variante PRG\_La Pineta;
  - All.3\_Delibera\_25\_2017\_Commissario ad acta\_RPA\_variante PRG\_La Pineta;
  - All.4\_Rel.Dirigente Urbanistica Comune Foggia\_10122016\_RPA\_variante PRG\_La Pineta;
  - All.5\_Rel.Geo.Morfo.\_RPA\_variante PRG\_La Pineta;
  - Det.Dir.n.1868\_2019\_servizio urbanistica\_Comune Foggia;
- In data 28/01/2020 si acquisiva al n. 1255 di protocollo di questa Sezione la nota prot. n. AOO\_145/004272 del 24/1/2020, con cui la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio rendeva per la variante di che trattasi il proprio contributo istruttorio ai fini della compatibilità paesaggistica di cui all'art. 96 delle NTA del PPTR;
- con nota prot. n. AOO\_089/1401 del 30/0/2020, inviata a mezzo PEC, questa Sezione comunicava all'autorità precedente comunale ed ai seguenti Soggetti con competenza in materia ambientale (di seguito SCMA) 'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS e della fase di consultazione di cui al citato art.8 L.R.44/2012, pubblicando la relativa documentazione sul Portale Ambientale regionale ([http://ecologia.regione.puglia.it/portal/sit\\_vas/Elenchi/Procedure+di+Assoggettabilit%C3%A0++VAS](http://ecologia.regione.puglia.it/portal/sit_vas/Elenchi/Procedure+di+Assoggettabilit%C3%A0++VAS))
  - Regione Puglia – Sezione Demanio e Patrimonio, Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche, Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico, Sezione Infrastrutture per la mobilità, Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza TPL, Sezione Lavori Pubblici, Sezione Protezione Civile, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, Sezione Urbanistica, Sezione Gestione sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, Sezione Risorse Idriche
  - Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;
  - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani- Foggia;
  - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA);
  - Autorità di Bacino Interregionale – sede della Puglia;
  - Autorità Idrica Pugliese;
  - ASL Foggia;
  - Provincia di Foggia – Settore Ambiente, Settore Assetto del Territorio, Settore Viabilità, Settore Pianificazione Strategica, Prog. Edilizia, Servizio Sismico;
  - Struttura Tecnica Provinciale (Genio Civile) Foggia;
  - APQ, Direzione Generale;
  - Consorzio per la bonifica della Capitanata;
  - Autorità precedente: Comune di Foggia – Area Tecnica,
- con la medesima nota prot.1401/2020:
  - a) si indicavano le modalità e i termini di trasmissione dei contributi da parte dei suddetti SCMA, al fine di evidenziare le eventuali criticità ambientali e verificare se l'attuazione del piano possa avere potenziali impatti significativi (positivi e negativi, diretti e indiretti, singoli e cumulativi, sinergici, a breve/medio/lungo termine, reversibili e irreversibili) sull'ambiente e sul patrimonio culturale;
  - b) si rammentava all'autorità precedente la facoltà di trasmettere, entro i trenta giorni successivi al termine della consultazione di cui sopra, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art.8 della l.r. 44/2012, le proprie osservazioni e/o controdeduzioni relativamente a quanto rappresentato dai SCMA

nell'ambito della consultazione, fornendo eventualmente ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, invitando la stessa ad avvalersi di tale facoltà laddove in esito alla suddetta consultazione emergano peculiarità e criticità per l'ambiente e il patrimonio culturale.

- con note prot. nn. AOO\_026/1361 del 07/02/2020, AOO\_075\_2148 del 24/02/2020, 632 del 28/02/2020, 4551 del 02/03/2020, acquisiti rispettivamente al prot. nn. AOO\_089\_1824 del 07/02/2020, AOO\_089\_2758 del 25/02/2020, AOO\_089\_3021 del 02/03/2020, AOO\_089\_3189 del 04/03/2020, la Sezione Protezione Civile, la Sezione Risorse idriche, la Sezione Mobilità sostenibile e vigilanza dei Trasporti Pubblici e l'Autorità di Bacino rendevano il loro contributo istruttorio nell'ambito del presente del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS;

**Atteso che, nell'ambito della presente procedura:**

- l'*Autorità procedente* è il Comune di Foggia;
- l'*Autorità competente* è la Sezione Autorizzazioni Ambientali dell'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia (art. 4 comma 2 L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.);
- i *proponenti* sono: la società Immobiliare La Pineta s.r.l.;
- l'*Ente preposto all'approvazione definitiva* della variante urbanistica in oggetto è la Giunta Regionale ai sensi della L.R. n. 56 del 31.05.1980.

**tenuto conto che:**

- durante la consultazione sono pervenuti i seguenti contributi:
  - la Sezione Protezione Civile che invitava a *“tenere nella debita considerazione le previsioni contenute nel Piano comunale di protezione civile con riferimento ai differenti scenari di rischio, oltre che nel relativo modello d'intervento”*, in particolare *“l'importanza delle aree destinate a scopi di protezione civile (aree di emergenza ...) delle vie di fuga in caso di evacuazione”* e inoltre *“è auspicabile vengano previste adeguate misure dell'invarianza idraulica e di quella idrologica”*;
  - la Sezione Risorse idriche riferiva l'assenza delle delimitazioni del PTA e richiamava gli obblighi delle disposizioni di cui al RR 26/2013 in materia di acque meteoriche;
  - la Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico richiamava la L.R. 1/2013 in tema di deposito delle biciclette e precisava che *“ i finanziamenti regionali ... per la costruzione di nuove strade o la manutenzione straordinaria di strade esistenti sono concessi a condizione che il progetto dell'opera preveda la realizzazione di una pista ciclabile adiacente ...”* e *“ le strade interessate dal presente articolo sono quelle classificate ai sensi delle lettere B,C,D,E ed F del comma 2 dell'articolo 2 del d.lgs. 285/1992, e successive modifiche e integrazioni.”* infine *“Pertanto si invita a dar seguito alle suddette disposizioni normative”*;
  - L'Autorità di Bacino esprimeva parere di compatibilità al PAI con condizioni;
- l'Autorità procedente non ha fornito osservazioni e controdeduzioni in merito ai suddetti aspetti sollevati dai SCMA intervenuti, come previsto dall'art. 8 co. 3 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.

**Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all'analisi della documentazione fornita, anche alla luce dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS della *“variante al PRG per riqualificazione urbanistica del suolo sito nel comune di Foggia al fg 95, p.lla 8519, in esecuzione sentenza T.A.R. puglia sede di Bari, sez. II, n. 1815/2009”*, sulla base dei criteri previsti nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.**

## **1 CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE**

Trattasi di una proposta di Variante urbanistica Urbanistica di un'area di mq. 7887 sita in nel Comune di Foggia, così come adottata con *Deliberazione del Commissario ad Acta n. 25 del 16/5/2017*. Come riportato nella Delibera del Commissario ad Acta *“Nello Strumento urbanistico generale di cui il comune di Foggia è attualmente munito –Piano Regolatore Generale come definitivamente approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 154 del 10/02/2009 – detto suolo è tipizzato “zona SP – Aree per l'istruzione, disciplinata*

*all'art. 10, punto "a", delle Norme Tecniche di Attuazione del citato PRG.*" Sempre in merito alla destinazione urbanistica, nella relazione del 10 dicembre 2016 predisposta dal Servizio Urbanistica comunale si rappresentava che trattasi di una dimenticanza del pianificatore e nel capitolo "RICOSTRUZIONE DELL'ESATTO VINCOLO GRAVANTE SULL'AREA" esponeva la motivazione per cui riteneva che trattasi di "area bianca". Infine, da quanto riportato in Delibera dal Commissario " [...] per il suolo in questione si ritiene di dover fare riferimento al certificato di destinazione urbanistica del 6 novembre 2001 nel quale l'area in questione rientra nell'ambito delle superfici tipizzate SP –Attrezzature pubbliche di quartiere, tav.7h- dal PRG, definitivamente approvato con deliberazione n.1005 del 20 luglio 2001."

A seguito del ricorso al TAR avanzato per promuovere la riqualificazione urbanistica e, a seguito del pronunciamento del TAR di Bari, veniva attribuita, con Deliberazione del Commissaria ad Acta, la nuova destinazione urbanistica "Zona B.2.2 – Edilizia nuova, come disciplinata all'art.34.2.b delle Norme Tecniche di Esecuzione del vigente PRG..." con ulteriori "prescrizioni speciali integrative e modificative" attribuite dal medesimo Commissario ad Acta Ing. Nicola Giordano.

Come riportato nella Deliberazione Commissariale e specificatamente nel "Rapporto preliminare di verifica sui possibili impatti ambientali" (d'ora in poi RAP), l'area in oggetto sarà quindi soggetta alla seguente disciplina urbanistica: "Zona B2.2 – Edilizia, nuova. Sono le aree, in origine analoghe alle precedenti, ancora da edificare o in corso di edificazione. Fatte salve le concessioni già rilasciate, sono ammesse nuove costruzioni da realizzare mediante concessione singola con l'osservanza dei seguenti parametri: Densità fondiaria: 4 mc./mq Altezza massima: 15,00 fatto salvo il rispetto delle norme antisismiche Distanze minime dai confini: 0,00 o 1/2 H del fabbricato più alto, con un minimo di 5 mt. Distanze minime dai cigli stradali: 5,00 mt. Fatte salve le disposizioni dell'art. 9 del D.M. 02/04/1968. Distanze minime tra i fabbricati: 0,00 o pari all'altezza del fabbricato più alto con un minimo di 10 mt. Rapporto di copertura: 70% I ricoveri per autovetture, le cantine e i locali di servizio in genere dovranno esser previsti in locali con altezza netta non superiore a 2,40 mt. Altrimenti dovranno esser conteggiate nei locali volumetrici. Nella concessione edilizia deve essere specificata la destinazione dei locali di ricovero o di servizio e non sarà ammessa una trasformazione della destinazione d'uso.

Nel caso di cambio di destinazione l'uso di un edificio da residenziale a produttiva, qualora sia dimostrata l'impossibilità del reperimento delle aree di standards previste dalle leggi, è consentita la loro monetizzazione. Tale attribuzione prevedeva le seguenti prescrizioni speciali integrative e modificative e fermo restando la normativa tecnica e regolamentare complessivamente vigente nel Comune di Foggia:

- Aree per gli standard al servizio della residenza, di cui al DM. n. 1444/19682: si prescrive la previsione (con realizzazione a carico dei richiedenti e cessione gratuita al Comune di Foggia), nell'ambito della zona omogenea B2.2, in relazione al carico insediativo residenziale di nuova previsione sulle aree d'intervento, di correlate aree destinate a standards in conformità degli articoli 3 e 4 del DM n.1444/1968 privilegiando la tipologia di parcheggi pubblici in corrispondenza di Via Arpaia e rendendo così più funzionale lo standard al servizio delle strutture pubbliche esistenti nel contesto urbano interessato.
- prevedere in fase progettuale il collegamento stradale tra Via Arpaia, Via Ortona Lavello e Via Molfetta (con sbocco in corrispondenza della viabilità della Traversa Via Molfetta); il tutto con realizzazione a carico dei richiedenti e cessione gratuita al Comune di Foggia;
- Servizi della residenza a carattere privato: pari ad almeno il 20% della volumetria ammissibile, da destinarsi a negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, uffici e studi professionali, piccole attività commerciali ed artigianali in genere, in ogni caso compatibili con la residenza.
- Strumento attuativo: permesso di costruire convenzionato che fissi in capo dei richiedenti gli obblighi innanzi puntualizzati secondo lo schema tipo di convenzione utilizzato ordinariamente dall'Ente" (RAP, pag, 21-22).

La proposta, così come descritta a pag. 22 del RAP, " ... non provvista allo stato attuale di approfondimenti progettuali di successivi alla Deliberazione del Commissario ad acta n.25 del 16/05/2017, prevede la costruzione di due edifici residenziali (E1 ed E2, H=15,00 m) della volumetria rispettiva di 16'000 m<sup>3</sup> (Edificio E1) e 7'000 m<sup>3</sup> (edificio E2), per un totale di 23'000 m<sup>3</sup> di cui il 20% (4'600 m<sup>3</sup>) da destinarsi a servizi per la residenza a carattere privato da reperire al Piano Terra e al Piano Primo dell'E1, nel rispetto dei limiti ammissibili per la zona B2.2 di PRG, relativi all'indice di edificabilità, pari a 4 mc./mq, e sviluppando una capacità insediativa

*pari a 230 abitanti” oltre alla “realizzazione di strade, aree destinate a parcheggio e verde pubblico da cedere al Comune”.*

Sulla base delle azioni sopra riportate, la presente Variante non costituisce il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, la localizzazione o la realizzazione di progetti che potrebbero ricadere nel campo di applicazione della parte II del Decreto Legislativo 152/06 e smi e della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.

La Variante in oggetto ha diretta influenza sul PRG e potrebbe influire sulla pianificazione comunale di alcuni settori quali ad esempio la mobilità, il rumore e la luminosità e sul piano comunale di protezione civile.

*I problemi ambientali* conseguenti alle trasformazioni urbanistiche come quelle previste dalla variante in oggetto possono, seppure in minima parte, avere rilevanza generale, agendo indirettamente sui cambiamenti climatici, ma anche rilevanza locale, determinando l'incremento del consumo di risorse, idrica ed energetica, emissioni e la produzione di acque reflue o di rifiuti.

*La Variante potrebbe integrare le considerazioni ambientali*, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, e permettere *l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente*:

1. nella scelta urbanistica, che tiene conto sia della compatibilità con gli strumenti pianificatori di livello comunale e sovraordinati, sia dell'aspetto del risparmio di risorse economiche/gestionali (presenza di infrastrutture esistenti) e ambientali (consumo di suolo agricolo, perdita di biodiversità, incremento delle aree edificabili, alterazione del paesaggio, ecc.) alla luce di alternative possibili o al grado di urbanizzazione e/o compromissione ambientale (es. prediligendo ad esempio zone degradate, residenziali di completamento);
2. nelle scelte progettuali e gestionali che si orienta verso la sostenibilità ambientale di quanto previsto, mitigando/ riducendo le pressioni ambientali derivabili e la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici.

In merito al primo aspetto, la Variante si colloca in un'area già dotata di infrastrutture primarie e dimostra di aver tenuto conto della pianificazione sovraordinata: Pianificazione inerente le aree protette, PAI, PPTR, PRAE, PTA, PRQA e PRGRU (RAP par. 5). Relativamente alla pianificazione comunale nel RAP si specifica:

- in merito al Piano Comunale dei Tratturi, l'area *“risulta rientrare nella classificazione b.) tronchi armentizi idonei a soddisfare riconosciute esigenze di carattere pubblico, con particolare riguardo a quelle di strada ordinaria”*
- in merito al Piano di Disinquinamento Acustico Comunale si specifica che l'area rientra in zona di Classe III *“Aree di tipo misto”*

In merito al secondo aspetto nel RAP, pur richiamando a pag. 55 la normativa regionale inerente l'edilizia sostenibile (L.R. 13/2008), non è evidente in che modo tale *“auspicio”* possa essere effettivamente attuato con l'approvazione della variante di che trattasi.

## **2 CARATTERISTICHE DELL' AREA INTERESSATA DALLA VARIANTE**

L'area in oggetto si colloca al centro urbano di Foggia, *“catastralmente individuata al Foglio95, p.III n.8519, è compresa tra via Luigi Gissi, trav. di via Molfetta, Via Nicola Arpaia e Via Ordon-Lavello, con accesso da via N. Arpaia e sbocco su via Ordon-Lavello”* (RAP, pag. 13), si estende su una superficie di mq. 7887,00 ed è inserita in un contesto densamente urbanizzato libero da edificazioni, nella cui *“maglia di riferimento è possibile individuare due distinte aree destinate all'istruzione ove insistono plessi scolastici e fabbricati residenziali con annessi servizi per la residenza (uffici, esercizi commerciali, artigianato di servizio, ecc.).*

*La viabilità, intesa anche come infrastruttura in grado di favorire collegamenti tra la zona in questione e il centro cittadino, ovvero verso l'esterno della città, risulta adeguata. Lo stesso dicasi per tutte le principali opere di urbanizzazione (rete idrico-fognaria, rete per l'erogazione e la distribuzione dell'energia elettrica e del gas metano, pubblica illuminazione, ecc.).*(RAP, idem)

Secondo la Carta dell'uso del suolo (aggiornamento 2011) l'area in oggetto è classificata *“tessuto residenziale continuo, denso recente, alto”*, come il contesto circostante.

Per quanto riguarda l'analisi del valore e della vulnerabilità dell'area interessata si riporta il seguente quadro, dedotto dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, e atti in uso presso questo Servizio.

In riferimento ai **valori paesaggistici e storico-architettonici**, il territorio comunale di Foggia, ai sensi del Variante Paesaggistico Territoriale – PPTR, ricade nell'ambito "Tavoliere" e nella figura territoriale denominata "La piana foggiana della riforma" e interessa la componente culturale e insediativa (6.3.1):

- UCP "area di rispetto della rete dei tratturi" perché adiacente all'UCP "Testimonianza della stratificazione storica: b- aree appartenenti alla rete dei tratturi": "Regio Tratturello Foggia Ortona Lavello"
- UCP "città consolidata".

In riferimento ai **valori naturalistici e ai sistemi di aree protette** istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, il territorio comunale in oggetto non è interessato da siti della Rete Natura 2000, aree protette.

In riferimento alle **condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica**, l'area in oggetto è interessata da una zona a "media pericolosità idraulica" e una zona a "bassa pericolosità idraulica" per cui vigono rispettivamente le norme dell'art. 8 e 9 delle NTA del PAI; a tal proposito è stato reso il parere di compatibilità al PAI con condizioni.

In riferimento alla **tutela delle acque**, la Variante in oggetto non ricade in un'area tutelate dal PTA.

Infine, relativamente ad altre criticità ambientali presenti nell'ambito del territorio comunale interessato, si evidenziano i seguenti aspetti:

- dal punto di vista dello smaltimento dei reflui urbani, il comune di Foggia convoglia i propri reflui nel proprio depuratore, che ha una potenzialità dell'impianto è pari a 187.200 abitanti equivalenti a fronte di un carico generato di 206.074 Abitanti Equivalenti (dati PTA), per cui è necessario l'"adeguamento al carico generato dall'agglomerato" (fonte dati Report sulla depurazione in Puglia DGR 1896/2013);
- dal punto di vista della qualità dell'aria, si segnala che, secondo il PRQA (DGR n. 2979/2011), il Comune di Foggia è classificato come "ZONA IT16101: zona collinare, comprendente le aree meteorologiche I, II e III" e che nel territorio comunale è presente una centralina dell'ARPA di monitoraggio della "Qualità dell'aria", che nel 2019 ha registrato n. 10 superamenti del valore limite del PM10 nell'anno;
- dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, sulla base dei dati resi disponibili dall'Osservatorio Rifiuti della Sezione Regionale Rifiuti e Bonifiche il comune di Foggia ha registrato nel 2019 una produzione di RSU circa 513 kg pro capite/anno e una percentuale di RD pari al 26,31 %.

### 3 CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL'AMBIENTE

La valutazione degli impatti generabili dalla proposta in oggetto è svolta al paragrafo 6 del RAP. Questa si articola per singole componenti ambientali che si riportano:

- componente antropica e salute pubblica;
- aria e fattori climatici;
- suolo e sottosuolo;
- acque superficiali e sotterranee;
- vegetazione e flora;
- fauna;
- ecosistemi;
- patrimonio storico-culturale e paesaggio;
- rumore e vibrazioni;

- rifiuti;
- energia;
- mobilità.

Per ognuna di queste sono analizzati gli impatti determinabili, la durata, la frequenza, la reversibilità e le possibili azioni di mitigazione attuabili in fase di cantiere e di esercizio. Si evidenziano in generale impatti nulli o lievi sulle componenti e comunque mitigabili con le misure proposte.

### Conclusioni

La proposta avanzata si sostanzia nella scelta di destinare un'area inserita all'interno del tessuto urbano alla realizzazione di strade ed edifici residenziali con annessi servizi a carattere privato e parcheggi, adeguandosi all'ambito urbano circostante, piuttosto che alla realizzazione di aree verdi a servizio per l'area urbana così come suggerito dall'ufficio competente della Regione Puglia in sede di approvazione di PRG, che chiedeva di riesaminare la destinazione proposta (B2.2), anche per la presenza di essenze di alto fusto qualificandosi *"polmone verde a servizio delle scuole adiacenti"*. Quanto prospettato trova presupposto nella relazione del Comune denominata *"Monitoraggio quantitativo delle aree F e SP si cui al DM 1444/68"* del marzo 2013 la quale dimostra che *"la sottrazione di 7887 dalla superficie complessiva di zona SP ... comporta la diminuzione dello standard per abitante dal valore 22,82 mq/ab al valore 22,49 mq/ab ... parimenti per effetto della volumetria realizzabile ... il numero dei alloggi realizzabili .... 79 in cifra tonda è ricompreso nel fabbisogno residenziale determinato nella Attuazione del DPP del PUG"*. La proposta presentata trova giustificazione altresì nella realizzazione di una bretella stradale che dovrebbe migliorare la circolazione del traffico dell'area, interessata da scuole ed edifici pubblici (RAP, pag. 81). Inoltre essendo inserito nel tessuto urbano esistente, dotato di servizi ed infrastrutture, è in linea con il risparmio di risorse.

Ciò nonostante va considerato che l'ulteriore impermeabilizzazione di tale zona, attualmente relitta e abbandonata, ma libera da costruzioni e in cui sono presenti alcuni elementi arborei, influisce sulla capacità del suolo di gestire naturalmente le acque meteoriche e superficiali, di regolare la temperatura e la rifrazione, di conservare una certa quantità di carbonio, tutte azioni che indirettamente agiscono sul clima urbano. In linea generale quindi la scelta urbanistica avanzata non appare coerente con gli obiettivi legati alla capacità di adattamento ai cambiamenti climatici, in termini di accrescimento della *"resilienza"* delle aree urbane, di miglioramento della qualità urbana e, indirettamente, del benessere collettivo e dell'utilità sociale.

D'altro canto tuttavia vanno considerate le sue modeste dimensioni a cui si aggiunge il carico antropico previsto, l'assenza di elementi di particolare valore ecologico, socio-economico ed estetico-culturale, nonché la dotazione delle infrastrutture primarie e le *"ulteriori prescrizioni speciali integrative e modificative"* proposte che limitano l'edificazione residenziale a vantaggio dei servizi e degli standard, generando riflessi, probabilmente positivi, anche sulla riduzione del consumo di suolo. Tali considerazioni pertanto concorrono in generale a determinare l'assenza di impatti significativi derivanti dalla proposta di che trattasi.

Stante quanto sopra illustrato, si ritiene, in ogni caso, necessario che la proposta in oggetto sia meglio orientata in modo tale da concorrere, alla sua scala di riferimento, anche al raggiungimento di obiettivi di inclusione sociale e di rigenerazione ecologica degli insediamenti, con particolare riferimento alla protezione del suolo e alla gestione sostenibile dell'acqua, mettendo in atto soluzioni basate sull'integrazione dei criteri ecologici e sociali (quali ad esempio le *"infrastrutture verdi"* ossia di reti multifunzionali che assolvono funzioni ecologiche, di accessibilità e fruibilità pubblica e di connessione). A tal proposito si sottolinea la potenzialità multifunzionale rappresentata dalle aree verdi, dalle strade e dai parcheggi che possono contribuire, se correttamente progettate, a comporre il mosaico delle *"connessioni"* verdi all'interno dell'area urbana e allo stesso tempo possono fornire servizi ecosistemici, quali quelli di regolazione (clima locale e qualità dell'aria, sequestro della Co<sub>2</sub>, impollinazione, controllo biologico, ecc.) e culturali (ricreativi ed estetici), in linea con gli obiettivi sopra richiamati.

Conclusivamente, si ritiene che la Variante in oggetto non influisca significativamente sulle componenti ambientali e potrebbe, se correttamente orientata come sopra esposto, concorrere ad uno sviluppo più sostenibile del contesto urbano, assicurando il rispetto di ulteriori disposizioni, oltre a quelle già indicate

nel RAP e dagli enti preposti alla tutela delle componenti ambientali nella consultazione effettuata ai sensi dell'art. 8 comma 2 del L. R. 44/2012.

**Alla luce delle motivazioni sopra esposte con riferimento ai “*Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all’articolo 12*” di cui all’allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/06, che si intendono qui integralmente richiamate, tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, si ritiene che la “variante al PRG per riqualificazione urbanistica del suolo sito nel comune di Foggia al fg 95, p.lla 8519, in esecuzione sentenza T.A.R. puglia sede di Bari, sez. II, n. 1815/2009” non comporti impatti significativi sull’ambiente, inteso come *sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, geologici, architettonici, culturali, agricoli, sociali ed economici* (art. 2, comma 1, lettera a del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii.) e possa pertanto essere esclusa dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente, nonché delle seguenti condizioni, integrando/modificando laddove necessario gli elaborati scritto-grafici anteriormente alla data di approvazione della Variante in oggetto:**

1. si verifichi la coerenza della proposta con il piano di protezione civile comunale, se adottato, al fine di assicurare l’uniformità con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenute, tenendo conto della perimetrazione del PAI;
2. si verifichi, consultando l’Ente gestore dell’impianto di trattamento dei reflui di Foggia, la sostenibilità dell’incremento di carico di A.E. nel rispetto delle disposizioni di cui alla DGR n. 1252 del 9 luglio 2013;
3. si inseriscano nelle NTA della Variante tutte le misure di mitigazione proposte nel RAP e le norme del PAI e quelle relative all’abitare sostenibile di cui alla L.R. 13/2008, nonché le seguenti prescrizioni:
  - a. si preveda la realizzazione di infrastrutture verdi, all’interno dell’area, dotate di percorsi ciclopedonali e di opportune fasce verdi, che favoriscano la permeabilità del tessuto urbano e la connettività contestualmente agli assi stradali previsti, tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Sezione regionale Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico; a tal proposito dovranno essere previste altresì:
    - i. opportune misure di sicurezza quali ad esempio, attraversamenti stradali pedonali/ciclabili regolati, dissuasori di velocità, ecc., nonché aree per il parcheggio dei cicli,
    - ii. la conservazione degli elementi arborei presenti, di cui dovrà essere verificata la stabilità, evitando, ove possibile, il loro espianto e reimpianto;
  - b. si progettino gli spazi pubblici previsti (aree verdi e parcheggi) in modo che garantiscano:
    - i. la socialità e la permanenza delle persone: scegliendo funzioni, soluzioni e materiali appropriati a assicurare anche la fruizione e la sosta, tenendo conto delle esigenze sociali della popolazione residente nell’intorno, dei utenti occasionali dell’area, anche con riferimento alla valorizzazione del tratturo;
    - ii. la riduzione dell’abbagliamentamento, della temperatura, del rumore del traffico, dell’inquinamento atmosferico, mettendo a dimora piante arboree autoctone ai sensi del D.lgs. 386/2003;
    - iii. la gestione sostenibile delle acque pluviali, con soluzioni che coniughino la riduzione del runoff e il miglioramento del microclima (ad es. utilizzando prati, terreno nudo, ecc.), inoltre si prevedano:
    - iv. nelle aree verdi e lungo le strade pedonali, camminamenti e pavimentazioni drenanti o in materiale semipermeabile (es. terre battute);
    - v. nei parcheggi, pavimentazioni drenanti (prevedendo, ad esempio, i parcheggi verdi).
4. si valuti l’inserimento nelle NTA della Variante di almeno una delle seguenti ulteriori misure di mitigazione, al fine di compensare la riduzione delle superfici permeabili, moderare la rifrazione solare e migliorare il clima urbano, che dovranno essere realizzate dai proponenti in coerenza e/o continuità con l’infrastruttura verde prevista all’interno dell’area in oggetto:
  - a. la realizzazione di una pista ciclabile alberata in via Zuretti/via Arpaia dall’area fino a piazza della Libertà e nella Traversa di via Molfetta dall’area fino a via Molfetta,

- b. la riqualificazione del giardino di via Arpaia;
- c. la piantumazione di essenze arboree autoctone ai sensi del D.lgs. 386/2003 nel parcheggio interno dell'edificio scolastico adiacente unitamente alla sostituzione del manto impermeabile con pavimentazione drenante, previo accordo con gli organi scolastici stessi e/o gli enti competenti, in ordine alla fattibilità.

**Si raccomanda, infine, il rispetto delle norme e delle distanze regolamentari in merito alle eventuali emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche nonché l'acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza, ove prescritti.**

**Si raccomanda altresì al fine di prevenire l'insorgere di fenomeni cumulativi riguardo agli impatti potenziali valutati nel presente provvedimento (Allegato II alla Parte II del DLgs 152/2006, punto 2, seconda linea):**

- di adottare **buone pratiche** in materia di gestione ambientale, anche nell'ambito delle convenzioni urbanistiche o di appositi accordi stipulati tra l'Amministrazione comunale e altri soggetti pubblici o privati, con particolare riguardo ad azioni volte a favorire i sistemi di trasporto pubblico locale e di mobilità sostenibile;
- di **rivedere le linee guida di sviluppo urbanistico e di governo del proprio territorio**, tenendo conto di quanto contenuto nel presente provvedimento in particolare per quel che concerne la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici, in termini di accrescimento della "resilienza" delle aree urbane e di miglioramento della qualità urbana e indirettamente del benessere collettivo e dell'utilità sociale. Ciò in relazione ai futuri atti di pianificazione territoriali (generali e attuativi) che l'amministrazione intendesse mettere in atto.

**RITENUTO** di dover precisare che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla i verifica di assoggettabilità a VAS relativa alla variante urbanistica urbanistica in oggetto emarginata, così come adottata con Delibera del Commissario ad Acta n. 203 del 21/10/2014, pertanto non esonera l'autorità procedente e/o il proponente dall'obbligo di acquisire ogni altro prescritto parere, nulla osta, autorizzazione o atto di assenso comunque denominato in materia ambientale, anche con riferimento alla vigente disciplina nazionale regionale in materia di Valutazione d'Impatto Ambientale per gli interventi connessi o attuativi della suddetta variante urbanistica,

**Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e  
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018  
Garanzia della riservatezza**

Fatte salve le garanzie previste in tema di accesso ai documenti amministrativi dalla L.241/90 ss.mm.ii. la pubblicazione del presente atto, adottato in ottemperanza ad obblighi di legge, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

**ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS.N.118/2011 SS.MM.II.**

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto quanto sopra esposto,

**DETERMINA**

- di **dichiarare** tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;
- di **escludere la “variante al PRG per riqualificazione urbanistica del suolo sito nel comune di Foggia al fg 95, p.lla 8519, in esecuzione sentenza T.A.R. puglia sede di Bari, sez. II, n. 1815/2009”** dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni sopra riportate numerate da 1 a 4;
- **di demandare** all’autorità procedente e/o all’ente preposto all’approvazione definitiva, l’assolvimento degli obblighi stabiliti dal comma 5 e 6 dell’art. 8 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, con particolare riferimento all’obbligo di dare evidenza delle modalità di ottemperanza alle prescrizioni impartite col presente provvedimento, di cui si dovrà dare evidenza nell’atto di approvazione definitiva;
- di **dover precisare** che il presente provvedimento:
  - si riferisce esclusivamente alla i verifica di assoggettabilità a VAS relativa alla variante urbanistica in oggetto emarginata, così come adottata con Delibera del Commissario ad Acta n. 203 del 21/10/2014, pertanto non esonera l’autorità procedente e/o il proponente dall’obbligo di acquisire ogni altro prescritto parere, nulla osta, autorizzazione o atto di assenso comunque denominato in materia ambientale, anche con riferimento alla vigente disciplina nazionale regionale in materia di Valutazione d’Impatto Ambientale per gli interventi connessi o attuativi della suddetta variante urbanistica;
  - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al variante urbanistica in oggetto impartite dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità di cui alla normativa statale e regionale vigente, nel corso del procedimento di approvazione, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché compatibili;
  - è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, adottati dall’autorità procedente e/o da altri enti pubblici a ciò preposti;
- **di notificare** il presente provvedimento, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali:
  - all’ Autorità procedente – **Comune di Foggia;**
- **di trasmettere** il presente provvedimento:
  - alla Sezione Urbanistica regionale;
  - al Segretariato Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
  - al Servizio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
  - alla Sezione Regionale competente alla pubblicazione all’Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell’apposita sezione del portale istituzionale [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it).
- il presente provvedimento, composto da n.15 facciate, oltre Relata di Pubblicazione, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82:
  - 1) è pubblicato sul sito istituzionale [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) - Sezione Amministrazione Trasparente – Sistema Puglia - Provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015 per un periodo dieci giorni lavorativi consecutivi;
  - 2) è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9 delle *Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1;*

Avverso la presente determinazione sono esperibili i rimedi amministrativi e/o giurisdizionali previsti dalla L.241/90 ss.mm.ii. e dal Codice del processo amministrativo

***La dirigente della Sezione***      ***Dott. A. Riccio***